

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2020, n. 1696

Legge Regionale 5 luglio 2019, n. 22. Art. 4 comma 1, lett. a) e art. 35 co. 2.

L'Assessore con delega alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dei funzionari e del Dirigente del Servizio Attività estrattive, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.

Premesso che:

Con lo strumento della Conferenza di Servizi il Legislatore ha istituito un processo di semplificazione dell'attività della pubblica amministrazione e quindi dei procedimenti amministrativi.

La convocazione di riunioni collegiali (cosiddette conferenze) anche finalizzate all'emissione di un provvedimento amministrativo avvia un modulo procedimentale di semplificazione del procedimento, sia in termini di coordinamento degli interessi coinvolti, sia in termini di valutazione e comparazione e/o aggregazione degli stessi.

In passato, quando non erano ancora state istituite le Conferenze di Servizi, accadeva spesso che un procedimento si arenasse a causa della sequenzialità nella richiesta e ottenimento delle autorizzazioni da parte dei singoli Enti. Di talché la struttura sequenziale legata all'acquisizione delle diverse autorizzazioni e dei diversi pareri ne inficiava sia il tempo necessario per giungere alla definizione del provvedimento autorizzativo sia la possibilità stessa di concludere il procedimento con il rilascio della autorizzazione.

Con la Legge n. 241/1990 e con D.lgs n. 127/2016 si è avuta una accelerazione dei procedimenti amministrativi che coinvolgono una pluralità di amministrazioni. Queste ultime, infatti, si riuniscono "in un'unica sede e in un'unica occasione" e decidono all'interno di un unico collegio.

La legge n. 241/90, come modificata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, ai fini dello snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi, prevede il coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio o la realizzazione di un'attività e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale.

Detta legge n. 241/90 a tal fine individua nella Conferenza di Servizi (art.14 e successivi) lo strumento adeguato all'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.

In linea con quanto innanzi con Legge Regionale 5 luglio 2019, n. 22 è stata istituita una nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva con la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria estrattiva, attraverso un processo di semplificazione delle procedure amministrative e una ridefinizione delle competenze e dell'esercizio delle funzioni riguardanti sia l'amministrazione regionale sia le amministrazioni comunali.

In particolare la Legge Regionale 5 luglio 2019, n. 22 ha previsto una nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva che all'art. 9 dispone che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è *rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e di celerità dell'azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241*"

Considerato che

L'art. 4 co. 1 della prefata Legge Regionale prevede in capo alla Regione, tra le altre competenze, *l'elaborazione di norme, regolamenti nonché direttive e linee guida di settore.... (lettera a)*).

Il comma 3 altresì dispone che *'salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, sono di competenza dei comuni*

le funzioni in materia di autorizzazioni delle attività estrattive di cui al capo III e le funzioni inerenti "Vigilanza e sanzioni" di cui al capo V'.

L'art. 9, capo III – Autorizzazioni, disciplinante le procedure autorizzative in capo alle amministrazioni comunali, precisa al comma 4 che *'Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze di autorizzazione nuova cava, agli ampliamenti, alla riattivazione di cava, alla proroga, al rinnovo dell'autorizzazione e in generale alle varianti sostanziali del progetto dell'attività estrattiva nonché agli interventi di recupero ambientale di cui all'articolo 14'.*

L'attuale disciplina, con riguardo alle attività estrattive già autorizzate ai sensi della previgente normativa l.r. 37/1985, ha previsto che l'esercizio delle stesse avvenga fino al completamento del piano di coltivazione e recupero autorizzato.

Nel corso dei precedenti anni sono pervenute, presso gli uffici del competente servizio, istanze per l'autorizzazione delle attività estrattive il cui iter amministrativo non risulta completato, attesa la mancanza di pareri e/o documenti necessari alla definizione delle procedure istruttorie propedeutiche alla adozione del provvedimento finale ai sensi dell'art. 2 L. 241/90.

Ritenuto opportuno dover definire, in coerenza con la normativa nazionale introduttiva del modulo della Conferenza di Servizi e ai sensi del richiamato art. 4 co. 1 della l. r. 22/2019, un percorso semplificato anche sulle procedure amministrative precedentemente avviate/non concluse e non integrate da parte istante di ulteriori documenti e/o di richieste di esercizio di poteri sostitutivi, a fronte della mancata acquisizione dei pareri settoriali.

Stante il processo di riordino avviato, occorre far chiarezza su quanto disposto all'art. 35 co. 2 in ordine ai procedimenti per i quali sia stata presentata istanza di parte, che di fatto però non hanno avuto un susseguirsi di atti eterogenei tra loro, finalisticamente orientati all'emanazione di un provvedimento e pertanto non sono qualificabili come procedimenti in stato avanzato.

Evidenziato che l'adozione di un provvedimento amministrativo discende da un'attività conoscitiva dell'amministrazione non esclusivamente vincolata alle allegazioni delle parti istanti, ma legittimamente posta in essere al fine della valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, il tutto nel rispetto del "principio di non aggravamento del procedimento".

In relazione ai procedimenti avviati ai sensi della previgente normativa non sussistono i presupposti legittimanti l'adozione di un provvedimento conclusivo.

Preso atto inoltre della avvenuta decorrenza dei termini entro cui i soggetti interessati avrebbero potuto far valere la posizione giuridica maturata, a seguito della presentazione dell'istanza ai sensi della l.r. 37/1985.

Rilevato che, per effetto della decorrenza del termine di legge per la proposizione del ricorso giurisdizionale amministrativo, sia ormai cristallizzato il silenzio rigetto delle istanze presentate ai sensi della l.r. 37/1985, attesa anche l'acquiescenza del soggetto istante, quale condotta passiva, non propulsiva e pertanto incompatibile all'esercizio dei diritti di impugnazione o ricorso finalizzato a un *facere* della Pubblica Amministrazione.

Evidenziato infine che con la nuova disciplina regionale si è avviato altresì un processo di riordino delle procedure autorizzative in argomento che tiene conto dell'evoluzione della normativa in materia di procedimento amministrativo.

Rilevato altresì che, per effetto della delega di funzioni ai Comuni operata con l.r. n.17/2007 in merito alle competenze VIA e con legge regionale 22/2019 e di quanto disposto sui procedimenti transitori ex art. 35 della L.r. 22/2019, i soggetti istanti avrebbero anche potuto far valere l'interesse a dar seguito alle richieste

di autorizzazione presentate ai sensi della normativa previgente entro un anno dalla entrata in vigore della ridetta legge regionale 22/2019, maggiorato dei termini previsti dalla l. 241/90, così come disciplinato dall'art.31 del CPA.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni dirette o indirette di natura economico-finanziaria e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Alla luce del quadro giuridico emerso in relazione ai procedimenti avviati ai sensi della legge regionale 37/85 in regime transitorio richiamati all'art. 35 co. 2 e considerato che l'azione amministrativa è retta dai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, principi che si pongono come manifestazione dei principi costituzionali, enunciati all'art. 97, dell'imparzialità e del buon andamento (art. 1 della legge 241/1990 e successive modificazioni - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo),

l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma IV, lettere a) e d), della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di fare propria la relazione dell'Assessore con delega alla Qualità dell'Ambiente;
2. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
3. di disporre, per le ragioni illustrate in narrativa, l'apertura di un termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento giuntale perché le ditte proponenti presentino formale manifestazione di interesse alla Regione Puglia-Servizio Attività Estrattive e per conoscenza al Comune territorialmente competente a dare corso ai procedimenti di autorizzazione all'attività estrattiva di competenza regionale di cui all'art. 35 co. 2;
4. di stabilire che siano fatte salve le istanze per le quali le Autorità competenti, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.19 del D. Lgs n°152/2006, abbiano già effettuato la pubblicazione sul proprio sito web dello studio preliminare ambientale, corredato della relativa documentazione e ne abbiano dato comunicazione. Di talché le ditte proponenti, titolari di tali procedure, non saranno tenute a presentare la manifestazione di interesse di cui al precedente punto 3;
5. di stabilire che la manifestazione di interesse dovrà essere corredata dei seguenti documenti: relazione generale sullo stato del procedimento, eventualmente integrata di documentazione, attestante l'avvio delle procedure e delle attività istruttorie in ordine alla richiesta di titolo autorizzativo per l'esercizio di attività minerarie;
6. di disporre altresì che, per effetto del processo di riordino e semplificazione in atto, il presente provvedimento giuntale costituisce atto di archiviazione per tutti i procedimenti per i quali non sia stata trasmessa manifestazione di interesse con relativa documentazione nel termine di trenta giorni, così come sopra disciplinato ai punti 3 e 4, fatta salva la successiva presentazione di nuova istanza presso l'Amministrazione Comunale territorialmente competente (Lr. 22/2019 art. 9 co.);
7. di stabilire che in ogni caso per tali nuove istanze troverà applicazione la vigente disciplina settoriale

di cui alla legge regionale 22 del 5 luglio 2019 unitamente alla disciplina di semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui alla L. 241/1990, Il Capo IV (artt. 14 e segg.) contenente disposizioni volte a snellire uniformare l'azione amministrativa;

8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario Posizione Organizzativa (*Enrico ANCORA*)

Il funzionario Posizione Organizzativa (*Rosa MARRONE*)

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive (*Pierluigi LOIACONO*)

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche: (*Giovanni SCANNICCHIO*)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/RAVVISA le osservazioni riportate nell'allegato alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio:
(*Barbara VALENZANO*)

L'Assessore con delega alla Qualità dell'Ambiente: (*Giovanni Francesco STEA*)

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore con delega alla Qualità dell'Ambiente nonché dell'Assessore con delega alla Programmazione Unitaria;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore con delega alla Qualità dell'Ambiente;
2. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
3. di disporre, per le ragioni illustrate in narrativa, l'apertura di un termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento giuntale per la manifestazione di interesse da parte dei proponenti che intendano dare corso nelle sedi regionali alle procedure di cui all'art. 35 co. 2;
4. di stabilire che siano fatte salve le istanze per le quali le Autorità competenti, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.19 del D. Lgs n°152/2006, abbiano già effettuato la pubblicazione sul proprio sito web dello studio preliminare ambientale, corredato della relativa documentazione e ne abbiano dato comunicazione. Di talché le ditte proponenti, titolari di tali procedure, non saranno tenute a presentare la manifestazione di interesse di cui al precedente punto 3;
5. di stabilire che la manifestazione di interesse dovrà essere corredata dei seguenti documenti: relazione generale sullo stato del procedimento, eventualmente integrata di documentazione attestante l'avvio delle procedure e delle attività istruttorie in ordine alla richiesta di titolo autorizzativo per l'esercizio di attività minerarie;
6. di disporre altresì che, per effetto del processo di riordino e semplificazione in atto, il presente

- provvedimento giuntale costituisce atto di archiviazione per tutti i procedimenti per i quali non sia stata trasmessa manifestazione di interesse con relativa documentazione nel termine di trenta giorni, così come sopra disciplinato ai punti 3 e 4, fatta salva la successiva presentazione di nuova istanza presso l'Amministrazione Comunale territorialmente competente (Lr. 22/2019 art. 9 co.);
7. di stabilire che in ogni caso per tali nuove istanze troverà applicazione la vigente disciplina settoriale di cui alla legge regionale 22 del 5 luglio 2019 unitamente alla disciplina di semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui alla L. 241/1990, Il Capo IV (artt. 14 e segg.) contenente disposizioni volte a snellire uniformare l'azione amministrativa;
 8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE